

CITTA' DI TORINO  
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*N. 1 del 27 febbraio 2008*

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO.

Proposta del Presidente

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata la costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, a far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione: ITER (Istituzione Comunale per una Educazione Responsabile) e il relativo contratto di servizio.

Visto l'art. 19 del contratto di servizio, il quale stabilisce che può essere annualmente rivisto e modificato in occasione dell'approvazione del Consiglio Comunale degli atti fondamentali dell'Istituzione.

Considerato che in questi primi tre anni di funzionamento si è riscontrato che l'interpretazione degli obblighi del Comune nei confronti dell'Istituzione, ha generato una rigidità da parte delle divisioni e servizi della Città di Torino a fornire beni e servizi all'Istituzione stessa anche qualora non erano stati trasferiti i fondi necessari per ottemperare a quanto previsto

Si ritiene opportuno in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo dell'Istituzione da parte del Consiglio Comunale proporre la modifica dell'art. 4 – obblighi del Comune come segue:

Al termine del 3° comma aggiungere “Il Comune, tramite i Servizi e Divisioni competenti, continuerà a fornire i servizi e i beni, per i quali in sede di costituzione dell'Istituzione non furono trasferite o quantificate le risorse necessarie (come ad esempio: beni e servizi forniti dai Settori Acquisti e Servizi dell'Economato alla Divisione Servizi Educativi, servizio postale, protocollo generale, trasporti, ristorazione, ecc.) La fornitura dei beni e dei servizi verrà assicurata compatibilmente alle risorse finanziarie assegnate, come per tutte le altre Divisioni o Servizi del Comune”.

Inoltre, preso atto che all'interno del contratto di servizio non è precisato a chi spetti la competenza in merito ai procedimenti disciplinari a cari del personale di ITER si ritiene proporre la modifica dell'art. 16 – obblighi di applicazione dei CCNL nazionali come segue:

Al termine del 2° comma aggiungere “la competenza della procedura disciplinare a carico del personale in servizio presso l'Istituzione resta in capo alla Divisione Servizi Educativi”

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 7 del regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/22)

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di modifica del contratto di servizio con la Città di Torino come segue:

- Al termine del 3 comma dell'art. 4 aggiungere "Il Comune, tramite i Servizi e Divisioni competenti, continuerà a fornire i servizi e i beni, per i quali in sede di costituzione dell'Istituzione non furono trasferite o quantificate le risorse necessarie (come ad esempio: beni e servizi forniti dai Settori Acquisti e Servizi dell'Economato alla Divisione Servizi Educativi, servizio postale, protocollo generale, trasporti, ristorazione, ecc.) La fornitura dei beni e dei servizi verrà assicurata compatibilmente alle risorse finanziarie assegnate, come per tutte le altre Divisioni o Servizi del Comune".
- Al termine del 2° comma aggiungere "la competenza della procedura disciplinare a carico del personale in servizio presso l'Istituzione resta in capo alla Divisione Servizi Educativi"